

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 LUG. 2002

ADDI' **19 LUG. 2002** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Artando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE TL VICE SEGRETARIO sig. Domenico Antonio Cuzzupi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - CIARAMELLETTI - DIONISI - GARGANO

DELIBERAZIONE N° 943

**Proposta di legge regionale concernente:**  
**"Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali".**





943 19 LUG. 2002

*du*

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali".

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali;

VISTI l'articolo 117 della costituzione;

VISTO l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, lettera f) e l'articolo 11, comma 1 della l. 328/2000;

VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale, Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

RITENUTO quindi opportuno pervenire ad una nuova normativa in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali;

ATTESO che la struttura di Consulenza sulla produzione legislativa della Presidenza debitamente interpellata ha fornito il necessario supporto tecnico alla stesura finale del testo di legge di che trattasi;

all'unanimità

### DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge regionale avente come oggetto "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali", composta di n. 15 articoli più la relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE : " Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali".

La legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede all'articolo 11, comma 1, che "i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 (ONLUS, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati) sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali".

Con Decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, con rinvio alle regioni del compito di recepirli ed integrarli, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.

In ordine all'attuazione del titolo V della Costituzione nel settore dei servizi sociali, pur essendo stata la materia attribuita in via esclusiva alla Regione, non si può non tener conto del fatto che appena un anno fa, è stata varata la prima legge quadro sull'assistenza sociale e che i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ciò premesso si è scelto di prendere a riferimento il decreto 308/2001 nella stesura della legge proprio nella convinzione che vanno garantiti, quindi individuati tali livelli.

L'attuale quadro normativo permette comunque di ottemperare, in maniera più puntuale ed adeguata ai cambiamenti che sono nel frattempo sopravvenuti a livello nazionale e regionale e a quanto già previsto dalla L.R. 38/96, definendo i requisiti al fine dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



La presente proposta di legge detta disposizioni al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali disciplinando i requisiti minimi in base ai quali i Comuni rilasciano l'autorizzazione stessa.

La proposta di legge demanda alla Giunta regionale:

- il compito di stabilire con appositi provvedimenti i requisiti integrativi rispetto a quelli minimi indicati nella proposta di legge stessa;
- di definire le modalità e le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente proposta di legge fino all'emanazione dei regolamenti comunali;


La presente proposta di legge inoltre:

- ⇒ individua l'oggetto e le finalità della legge, enucleando i destinatari dei servizi socio-assistenziali prestati nelle strutture;
- ⇒ individua le tipologie generali delle strutture a ciclo residenziali (di tipo familiare, di tipo comunitario, a prevalente accoglienza alberghiera), differenziandole poi per tipologia d'utenza e rispettivamente per minori, disabili, anziani ed adulti con problematiche psico-sociali;
- ⇒ definisce le strutture che erogano servizi semiresidenziali;
- ⇒ individua i requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento;
- ⇒ da disposizioni circa la vigilanza sulle strutture ed i servizi, che viene esercitata dai Comuni anche attraverso l'esercizio del potere di sospensione o revoca dell'autorizzazione;
- ⇒ da disposizioni circa la realizzazione del sistema informativo regionale che in particolare, risponde all'esigenza di avere un quadro conoscitivo certo e costantemente aggiornato sull'offerta di strutture e servizi operanti nel territorio regionale, al fine della programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali;
- ⇒ determina le sanzioni amministrative che vengono applicate nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione e nel caso di sospensione nell'erogazione dei servizi.

La proposta di legge stessa disciplina anche il periodo transitorio prevedendo tra l'altro che, la Giunta regionale, con apposito provvedimento stabilisca le modalità ed i termini per l'adeguamento ai requisiti per le strutture pubbliche funzionanti e per le strutture private già autorizzate.

La presente proposta di legge prevede infine, l'abrogazione di alcuni articoli della legge regionale n.38/1996.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL  
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO-  
ASSISTENZIALI"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



10

Rou

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni socio-assistenziali erogate dai soggetti pubblici o privati, la presente legge detta norme in materia di autorizzazione:

- a) all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, che prestano i servizi socio-assistenziali di cui al comma 2;
- b) all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, nonché dei centri diurni di cui agli articoli 25, 26, 28 e 29 della legge regionale 9 settembre 1996, n.38 e successive modifiche.

2. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti a:

- a) minori, per interventi socio-assistenziali e educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale;
- b) disabili, per interventi socio-assistenziali, finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli d'autonomia delle persone ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;
- c) anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato;
- d) persone con problematiche psico-sociali prive del necessario supporto familiare, per interventi socio-assistenziali sulla base di un piano personalizzato di riabilitazione sociale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 2

*(Compiti della Regione)*

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) stabilisce, con una o più deliberazioni della Giunta regionale:
- 1) requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11, differenziati per tipologia d'utenza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
  - 2) i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
- b) definisce con regolamento le modalità e le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni disciplinate dalla presente legge fino all'emanazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 4, comma 3.

2. La Regione provvede all'aggiornamento dei requisiti di cui alle deliberazioni previste dal comma 1, lettera a), ogni qualvolta l'evoluzione della materia lo rende necessario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG.



CS




Art. 3  
*(Compiti dei comuni)*

1. I comuni rilasciano le autorizzazioni disciplinate dalla presente legge ed esercitano le relative funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni, di cui agli articoli 12 e 13, ai sensi dell'articolo 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

2. Al fine di concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, i comuni inviano copia dei provvedimenti di autorizzazione alla Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 4

(Autorizzazioni)

1. L'apertura e il funzionamento delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gestite da soggetti pubblici o privati, sono subordinate ad un'unica autorizzazione, necessaria anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi prestati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le stesse strutture devono rientrare nelle tipologie individuate agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 e devono garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge nonché dei requisiti integrativi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1).

2. L'apertura e il funzionamento delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), da parte di soggetti pubblici o privati sono subordinate ad un'unica autorizzazione necessaria anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi prestati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le stesse strutture devono garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 25, 26, 28 e 29 della l.r. 38/1996 e di quelli stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), della presente legge.

3. Le autorizzazioni disciplinate dalla presente legge sono rilasciate, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità e le procedure definite dal comune competente nell'ambito della propria potestà regolamentare. Fino all'emanazione delle disposizioni comunali, le stesse autorizzazioni sono rilasciate con le modalità e le procedure definite con il regolamento regionale previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), le cui disposizioni cessano di avere efficacia, limitatamente ai comuni che di volta in volta esercitano la propria potestà, alla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CD

16/07/02  
5

Art. 5


*(Strutture a ciclo residenziale)*

1. Le strutture a ciclo residenziale sono suddivise nel modo seguente:

- a) strutture di tipo familiare, destinate ad accogliere fino ad un massimo di sei utenti, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il piano personalizzato, e che devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione;
- b) strutture a carattere comunitario, caratterizzate dalla flessibilità organizzativa, destinate ad accogliere fino ad un massimo di venti utenti, a seconda delle caratteristiche degli utenti stessi, privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano personalizzato;
- c) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, destinate ad accogliere non più di ottanta anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

2. Le strutture di cui al comma 1 si distinguono in relazione alle caratteristiche degli utenti nelle tipologie individuate agli articoli 6, 7, 8 e 9.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



co  
Rovio  
6

Art. 6

*(Strutture a ciclo residenziale per minori)*

1. Le strutture a ciclo residenziale per minori si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie:

- a) casa-famiglia, rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), destinata ad accogliere minori di sesso ed età diversa anche disabili e caratterizzata dalla presenza di operatori quali figure parentali;
- b) gruppo appartamento, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinato ad accogliere fino ad un massimo di otto minori di sesso ed età diversi, anche disabili, prevalentemente adolescenti, sottoposti a misure dell'autorità giudiziaria, con problematiche la cui complessità richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero, organizzato in maniera da prevedere l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio e con la disponibilità di due posti per le emergenze.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Art. 7

*(Strutture a ciclo residenziale per disabili)*

1. Le strutture a ciclo residenziale per disabili si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie:

- a) casa-famiglia, rictrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), destinata ad accogliere disabili adulti;
- b) comunità alloggio, rictrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinata ad accogliere tra le sette e le venti persone disabili adulte, organizzate in gruppi di massimo dieci alle quali vengono assicurate prestazioni alberghiere, interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che consentano lo svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiana, nonché, a livello di gruppo, azioni ricreative e di laboratorio formativo, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale; l'organizzazione deve prevedere l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio e la disponibilità per ogni gruppo di un posto per esigenze di ospitalità temporanea.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 8

*(Strutture a ciclo residenziale per anziani)*

1. Le strutture a ciclo residenziale per anziani si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie:

- a) casa-famiglia, rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), destinata ad accogliere persone anziane, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- b) comunità alloggio, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinata ad accogliere tra le sette e le dodici persone anziane, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- c) casa di riposo, rientrante nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), destinata ad accogliere persone anziane, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale;
- d) casa-albergo, rientrante nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), destinata ad accogliere persone anziane autosufficienti, sole o in coppia, e consistente in un complesso di appartamenti provvisti di servizi sia autonomi sia centralizzati, ubicata in zone urbanizzate e fornita di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RESIDENZIALE



cd



Art. 9

*(Strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche psico-sociali)*

1. Le strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche psico-sociali si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie:

- a) casa-famiglia, rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), destinata ad accogliere persone adulte con disagio psichico o già dipendenti da alcool o droga o ex detenuti, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale;
- b) comunità alloggio, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinata ad accogliere tra le sette e le venti persone adulte con disagio psichico o già dipendenti da alcool o droga o ex detenuti, organizzate in gruppi di massimo dieci;
- c) comunità di pronta accoglienza, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza per persone adulte con disagio psichico o già dipendenti da alcool o droga o ex detenuti;
- d) comunità alloggio, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinata ad offrire ospitalità e appoggio a donne, anche con figli minori, che siano gestanti o madri in situazione di disagio psico-sociale o donne vittime di violenza fisica o psicologica o vittime della tratta e sfruttamento sessuale per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 10

*(Strutture a ciclo semiresidenziale)*

1. Le strutture a ciclo semiresidenziale sono caratterizzate da ospitalità di tipo diurno e da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza. Tale ospitalità può essere offerta da apposite strutture o all'interno o in collegamento con le strutture a ciclo residenziale a carattere comunitario, con esclusione di quelle per minori, e a prevalente accoglienza alberghiera.

2. Ai fini dell'ospitalità di tipo diurno, le strutture di cui al comma 1 devono avere una capacità ricettiva massima di trenta utenti e devono permettere:

- a) la somministrazione dei pasti;
- b) l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- c) le attività ricreative, educative, culturali ed aggregative.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 11

*(Requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale))*

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza nonché l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale operante. Le stesse strutture devono garantire, altresì, fatti salvi i requisiti strutturali e organizzativi integrativi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
- b) assenza di barriere architettoniche in relazione alle caratteristiche delle strutture e dell'utenza accolta;
- c) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;
- e) presenza di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio prestato;
- f) uso di un registro degli ospiti;
- g) predisposizione per gli ospiti di un piano personalizzato di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, che indichi, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche;
- h) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




- i) adozione di una carta dei servizi sociali, nella quale siano indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



15/07/2002

13



Art. 12  
(Vigilanza)

1. La funzione di vigilanza sulle strutture di cui alla presente legge sono esercitate dai comuni fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali in materia di vigilanza igienico-sanitaria.

2. La vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie e visite straordinarie ed è finalizzata ad accertare, in particolare:

- a) l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali;
- b) il rispetto dei diritti degli utenti;
- c) la permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIURIA REGIONALE



cb

flou

Art. 13

*(Sanzioni amministrative)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) qualora siano riscontrate irregolarità, il comune diffida il soggetto autorizzato ai sensi della presente legge a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; il provvedimento perde efficacia a seguito dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno determinato;
- b) nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il comune dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività;
- c) nel caso di apertura e funzionamento di strutture o prestazione di servizi di cui alla presente legge in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 25.000,00 nonché la chiusura dell'attività;
- d) nel caso di sospensione dell'attività delle strutture o della prestazione dei servizi di cui alla presente legge per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 2.500,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.

2. La chiusura dell'attività nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), viene disposta dal comune previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE



co  
Paw

Art. 14

(Norme transitorie)

1. Fino all'emanazione della deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a, punto 1), i comuni, per le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) che hanno presentato domanda di autorizzazione all'apertura e al funzionamento:


- a) prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, rilasciano autorizzazioni secondo la normativa regionale vigente a tale data;
- b) dopo la data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 308 del 2001 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, rilasciano autorizzazioni secondo i requisiti strutturali ed organizzativi di cui al decreto stesso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 38/1996, relativamente alla tipologia ed alla capacità ricettiva delle strutture;
- c) dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rilasciano autorizzazioni secondo i requisiti strutturali ed organizzativi di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 308 del 2001 e nel rispetto delle disposizioni della presente legge relativamente alla tipologia ed alla capacità ricettiva delle strutture.

2. Fino all'emanazione della deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), i comuni applicano la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'emanazione del regolamento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del rilascio delle autorizzazioni disciplinate dalla presente legge i comuni applicano le modalità e le procedure di cui alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa.

4. Per le strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dei commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, stabilisce appositi requisiti strutturali ed organizzativi integrativi, anche in deroga ai requisiti di cui alla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

5. Le strutture di cui al comma 4 si adeguano alle disposizioni della presente legge, fatti salvi i requisiti integrativi in deroga stabiliti dalla deliberazione della Giunta prevista nello stesso comma e fatto salvo quanto previsto al comma 6, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 concernenti la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività.

6. Nell'ambito delle strutture di cui al comma 4, le strutture a ciclo residenziale per anziani con capacità ricettiva superiore a quella prevista dalla presente legge e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto possono mantenere tale capacità, ma non aumentarla in nessun caso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CS

Art. 15

*(Modifiche alla l.r. 38/1996)*

1. Alla l.r. 38/1996 sono apportate le modifiche contenute nei commi seguenti.

2. All'articolo 10, comma 1:

- a) la lettera g) è sostituita dalla seguente : "g) svolge i compiti previsti dalla legge regionale in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali;"
- b) alla lettera m), le parole: "sui servizi di cui alla lettera g) e" sono soppresse.

3. All'articolo 12, comma 2, lettera e), le parole da : "ad esprimere" a "dalle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "a rilasciare l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale in materia,".

4. L'articolo 27 è abrogato.

5. All'articolo 34:


- a) nella rubrica, le parole: "servizi residenziali" sono sostituite dalle seguenti: "strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- b) al comma 1, le parole: "servizi residenziali" sono sostituite dalle seguenti: "strutture a ciclo residenziale"
- c) al comma 2, le parole: "servizi residenziali" sono sostituite dalle seguenti: "strutture a ciclo residenziale o, in caso di ospitalità solo diurna, a ciclo semiresidenziale,";
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"4. Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e le relative autorizzazioni sono disciplinate con apposita legge regionale.";
- e) i commi 4 e 5 sono abrogati.

6. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58

*(Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



1. L'apertura ed il funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali nell'ambito di quelli previsti ai capi II e III del titolo III sono soggette ad autorizzazione secondo la disciplina dettata con apposita legge regionale.”

7. L'articolo 66 è abrogato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



CS  
per

## SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Compiti della Regione
- Art. 3 - Compiti dei comuni
- Art. 4 - Autorizzazioni
- Art. 5 - Strutture a ciclo residenziale
- Art. 6 - Strutture a ciclo residenziale per minori
- Art. 7 - Strutture a ciclo residenziale per disabili
- Art. 8 - Strutture a ciclo residenziale per anziani
- Art. 9 - Strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche psico-sociali
- Art. 10 - Strutture a ciclo semiresidenziale
- Art. 11 - Requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
- Art. 12 - Vigilanza
- Art. 13 - Sanzioni amministrative
- Art. 14 - Norme transitorie
- Art. 15 - Modifiche alla l.r. 38/1996

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

